

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C N. 38/C (2003-2004)

Riunioni del  
12 marzo 2004  
15 marzo 2004

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 12 MARZO 2004**

### **1 - APPELLO DELL'U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE ASCOLI NICOLA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 191/C del 3.3.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 191/C del 3 marzo 2004, riduceva, di una giornata di gara, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara, inflitta al calciatore Nicola Ascoli, dal Giudice Sportivo, in data 17.2.2004.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l'odierna ricorrente, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto.

Nel ricorso si sostiene, sostanzialmente, che non è stata adeguatamente valutata "la carenza di qualsiasi connotato di violenza, nell'atto dell'Ascoli, anche in merito alla volontarietà dell'azione (avere spinto verso il basso, con entrambe le mani, ripetutamente, quelle del direttore di gara, per impedirgli di estrarre il cartellino rosso e di comunicargli il provvedimento di espulsione)" e che, invece, l'Ascoli "non aveva la benché minima intenzione di offendere il decoro e il prestigio dell'arbitro e che, nel caso specifico, si è trattato solo di un gesto istintivo, per una decisione tecnica non condivisa".

Ne consegue che l'infrazione deve essere considerata "a tutti gli effetti, come una semplice irraguardosa forma di protesta, certamente, censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l'azione violenta".

A sostegno di ciò, la ricorrente evidenziava che l'Ascoli, dopo l'espulsione, lasciava il terreno di gioco, senza porre in essere comportamenti, in alcun modo, sanzionabili e concludeva chiedendo "una congrua riduzione della squalifica inflitta" al suo predetto tesserato.

L'appello è fondato e deve essere accolto, nel senso e nei limiti che seguono.

Il calciatore Ascoli, mentre stava per essere espulso dal direttore di gara, poneva in essere, nei suoi confronti, il comportamento descritto in precedenza.

La Commissione Disciplinare ritiene che "la gravità del fatto è insita nella violenza esercitata, nei confronti del direttore di gara, al quale si è, addirittura, impedito di estrarre il cartellino rosso dalla tasca".

La Commissione non condivide questa affermazione.

È fuori questione che cercare di impedire al direttore di gara di estrarre dalla tasca il cartellino rosso, afferrandogli le mani, è un fatto da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave, sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico e della possibilità che, da esso, potevano derivare incidenti di varia natura, tra il pubblico o tra gli stessi calciatori.

Ma, ai fini disciplinari che, qui, interessano, si deve avere, anche, riguardo all'aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore.

La Commissione ritiene che, sotto questo aspetto, l'Ascoli non abbia avuto intenzione di mancare di rispetto e di essere irraguardoso, nei confronti del direttore di gara, ma che, piuttosto, abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo, dovuta al disappunto di essere stato espulso, in una gara contro una squadra al vertice della classifica e, quindi, per lui, molto importante.

Valutati questi elementi e tenuto conto che l'Ascoli ha lasciato, successivamente, il campo, senza creare ulteriori problemi, la sanzione della squalifica può essere ridotta di una giornata di gara.

La tassa deve essere restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Catanzaro di Catanzaro, riduce a n. 3 giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ascoli Nicola. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE INFLITTA AL CALCIATORE STANKOVIC DEJAN E DELL'AMMENDA DI € 2.500,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 4.3.2004)

Con ricorso ritualmente presentato il F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare (C.U. n. 271 del 4 marzo 2004) che ha rigettato il reclamo avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di euro 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dejan Stankovic "perché a gioco fermo colpiva con una manata sul viso volontariamente un avversario".

A sostegno del gravame il F.C. Internazionale Milano S.p.A. lamenta sostanzialmente un difetto di motivazione della decisione impugnata sia in ordine alla entità della sanzione applicata ("addirittura doppia di quella prevista dall'articolo 14 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva") sia in ordine alla omessa valutazione della accertata mancanza di conseguenze "lesive" nel comportamento del giocatore.

Osserva al riguardo questa Commissione d'Appello Federale che in realtà nel caso di specie i motivi posti a fondamento della decisione della Commissione Disciplinare inducono a giustificare certamente una giornata di squalifica ma non una sanzione più grave. Pur sottolineando la "intrinseca gravità del gesto", infatti, non si è adeguatamente tenuto conto del referto arbitrale che sostanzialmente riconduce il comportamento del giocatore, indubbiamente riprovevole, in un ambito sicuramente meno violento e grave attesa la comprovata modesta intensità della violenza esercitata così come valutata dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto.

Ne consegue che in accoglimento del reclamo proposto, la C.A.F. ritiene di dover ridurre la squalifica inflitta ad una giornata di gara, confermando l'ammenda di euro 2.500,00 per la contestata recidiva.

Deve, infine, ordinarsi la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano, riduce a n. 1 giornata di gara, la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Stankovic Dejan, conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 15 MARZO 2004**

**1 - RICHIESTA DI AMNISTIA DELL'A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia dell'A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) a nuovo ruolo.

**2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIGNOR DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia del Sig. De Vita Cosimo a nuovo ruolo.

**3 - APPELLO DELL'A.S. LATINA 1996 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154 del 28.1.2004)

All'esito della gara Giugliano/Latina, disputata il 6 gennaio 2004, il collaboratore dell'Ufficio Indagini annotava che "tifosi ospiti (Latina), assiepati nel settore distinto loro riservato, hanno esposto per tutta la gara, sventolandole, tre bandiere tricolori della dimensione di mt. 2 x 1,50 con al centro impressa, in due, la svastica nazista, e nella terza un'aquila, simbolo del vecchio fascismo. Hanno, inoltre, aperto un drappo nero per tutta la gara, con impresso, in bianco, un teschio".

Sulla base di tale relazione, il Giudice Sportivo comminava alla società Latina, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 5.000,00 "per esposizione di bandiere e drappi rappresentativi di ideologie dedite a discriminazione di natura razziale e che comunque incitavano alla violenza, ad opera dei propri sostenitori in campo avverso".

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, investita della questione in sede di appello da parte del Latina, ha solo parzialmente ridotto la sanzione, portando l'ammenda a € 3.000,00.

Con il reclamo in trattazione, particolarmente dotto e dettagliato con riguardo anche ad elementi storico-politici, che però non rilevano direttamente ai fini dell'attuale giudizio, la società laziale torna contestare la sussistenza, in radice, dei presupposti per l'applicazione della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 10 C.G.S., tanto più considerando che nel caso di specie trattavasi di comportamento dei sostenitori della società ospite.

Il reclamo non può essere accolto.

L'art. 10, comma 2, C.G.S. stabilisce che le società sono responsabili dell'esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

Orbene, in accordo con quanto sagacemente rilevato dall'Organo di seconde cure, la grafica degli emblemi esposti ben può richiamare, anche se in parte "mascherata", simboli tristemente noti di ideologie dedite a violenza e discriminazione.

La circostanza che gli emblemi vengono normalmente esposti sugli spalti del campo domestico di gara non può influire sulla legittimità ed il merito della decisione da assumersi con riguardo al caso di specie.

Né il fatto che le bandiere e i drappi abbiano superato, in qualche modo, il controllo di polizia all'ingresso dell'impianto può di per sé escludere la responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori, seppur in campo avverso.

In ogni caso, la particolare tenuità della sanzione inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva induce, in definitiva, l'odierno Collegio a confermare la pronuncia dell'Organo giudicante di secondo grado, senza ulteriori riduzioni di pena.

Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Latina di Latina. Ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELL'A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO/AYMAVILLES DEL 28.11.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 247 del 5 febbraio 2004, rigettava il reclamo dell'A.S. Bergamo, concernente la posizione irregolare (a causa del tesseramento, asseritamente, ottenuto in modo irregolare) del calciatore Falcon Mendoza José Alejandro della società Aymavilles, in occasione della gara A.S. Bergamo/Aymavilles del 29.11.2003 e confermava il risultato acquisito sul campo (A.S. Bergamo/Aymavilles 2-3).

Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. il dr. Marco Calegari, presidente dell'A.S. Bergamo, con una serie di motivi in fatto e in diritto.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La posizione del Falcon è regolare; infatti, lo stesso risulta essere stato tesserato con la Aymavilles Calcio a Cinque, a decorrere dal 25.11.2003 (v. nota dell'Ufficio Tesseramento del 6.12.2003, diretta alla Divisione Calcio a Cinque) mentre la gara in questione è stata disputata il 29.11.2003.

Il tesseramento decorre, come è noto, dalla data di autorizzazione e non vi è, ovviamente, motivo di dubitare della regolarità dell'attività svolta dall'Ufficio Tesseramento e tanto meno, per chiedere "un'interpretazione autentica" alla Corte Federale, come richiesto nell'appello.

Segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **5 - APPELLO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO/ISOLA LIRI DELL'11.1.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)

L'incontro in epigrafe indicato non si svolgeva a seguito dell'emissione da parte del Prefetto di Roma, in data 9 gennaio 2004, di un'ordinanza con la quale si disponeva di non far disputare la gara, in programma l'11 gennaio 2004, tenuto conto che il potenziale arrivo di un numero cospicuo di tifosi al seguito della squadra ospite in uno stadio inadatto, causa lavori di ristrutturazione in corso, avrebbe potuto costituire pericolo per la pubblica incolumità, per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 90 del 28 gennaio 2004), investito della questione tramite reclamo, tempestivamente preannunziato, della società Isola Liri, con la quale si invocava la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Monterotondo per aver impedito la regolare effettuazione della partita, sciogliendo la riserva formula-

ta in data 14 gennaio 2004 ha rigettato il reclamo stesso, ritenendo che la circostanza dell'emissione dell'ordine prefettizio, notificato alla originaria reclamante (Isola Liri) il giorno precedente alla gara, e quindi in tempo utile, ha determinato una obiettiva causa di forza maggiore, preclusiva della regolare effettuazione della gara e non imputabile alla stessa A.C. Monterotondo, che in sole 24 ore non avrebbe potuto trovare altra idonea soluzione che garantisse lo svolgimento dell'incontro.

Con la decisione impugnata, invece, la competente Commissione Disciplinare ha sovvertito la suddetta pronuncia di primo grado, accogliendo il reclamo della società Isola Liri e per l'effetto irrogando al Monterotondo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Il tutto in quanto, in definitiva, si è ritenuto che la partita non è stata effettuata causa un comportamento imputabile in via esclusiva alla società ospitante, appunto il Monterotondo Calcio, responsabile dell'inidoneità dello stadio e del mancato reperimento di altro idoneo impianto di gioco.

Con il reclamo in trattazione, la Società da ultimo menzionata, nel gravarsi avverso la decisione di seconde cure impugnata, ha dedotto la violazione o falsa applicazione di norme del C.G.S., con particolare riguardo ai presupposti dell'inflizione della punizione sportiva della perdita della gara, di cui all'art. 12, comma 1, C.G.S., nonché, in ogni caso, la genericità, lacunosità, contraddittorietà e carenza di motivazioni della pronuncia impugnata.

L'Isola Liri ha formulato elementi controdeduttivi, oltre a varie eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Il reclamo in epigrafe è ricevibile, ammissibile e merita peraltro accoglimento.

Il ricorso, anzitutto, risulta essere stato presentato (invio il 4 marzo 2004) nel termine prescritto decorrente dalla ricezione degli atti ufficiali (spediti dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. il 25 febbraio 2004 e ricevuti dalla odierna reclamante il 28 febbraio 2004, dati incontestati), i quali, a loro volta, risultano essere stati chiesti parimenti nei termini (23 febbraio 2004).

Quanto al versamento della tassa reclamo, occorre tener conto della ben nota possibilità di regolarizzazione (che risulta avvenuta) fino all'introito del fascicolo per la decisione, il tutto a norma dell'art. 28, commi 8 e 9, C.G.S..

I motivi proposti con il gravame in trattazione risultano, inoltre, chiaramente improntati a profili giuridici di violazione e/o falsa applicazione di norme federali. Il reclamo è dunque ammissibile anche sotto questo aspetto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b) C.G.S..

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'ordine emesso, nella prossimità temporale dell'incontro, da parte del responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (Prefetto di Roma), ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S., e contenente la chiara e inequivocabile intimazione a "non far disputare presso lo Stadio Comunale F. Cecconi di Monterotondo, il giorno 11.1.2004, l'incontro di calcio Monterotondo-Isola Liri" non poteva, allo stato (e quindi fino a diversa pronuncia del Giudice amministrativo o dell'Autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata), non essere oggetto di perfetta e completa esecuzione, pena, tra l'altro, la possibile applicazione delle norme penalistiche inerenti all'inosservanza degli ordini dell'Autorità (art. 650 c.p.).

Il provvedimento prefettizio, infatti, peraltro effettivamente conoscibile da parte degli interessati solo il giorno prima dell'incontro (10 gennaio 2004), essendo stato teletrasmeso nella serata del 9 gennaio 2004, non poteva essere sindacato nelle motivazioni e nei presupposti di fatto (seppur, a detta delle parti, palesemente erronei), né interpretato, a cura degli Organi tenuti ad applicarlo, ma doveva essere solamente eseguito, con l'obbligo di non disputare la gara nel giorno prestabilito (anche eventualmente a porte chiuse).

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Disciplinare con la decisione impugnata, alcun addebito, tanto più in via esclusiva, può essere direttamente ascritto al Monterotondo Calcio circa la non effettuazione dell'incontro.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio di Monterotondo (Roma), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva l'effettuazione della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DEL C.C.S. ARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LASER 86/C.C.S. ARESE DELL'8.1.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 19 febbraio 2004, rigettava il reclamo proposto dal C.C.S. Arese per la posizione irregolare del calciatore Vincenzo Musco dell'A.C. Laser '86, nella gara tra le due società, disputatasi, in data 8.1.2004, in quanto il predetto calciatore risultava tesserato, anche, come dirigente della società Atletico Milano, Calcio a 11 femminile Serie C.

Il C.C.S. Arese per questo motivo richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per l'A.C. Laser '86.

La Commissione Disciplinare, osservava che "la posizione del calciatore Vincenzo Musco, in relazione alla gara in questione, è regolare, essendo lo stesso regolarmente tesserato per l'A.C. Laser '86" e come detto, rigettava il ricorso.

Avverso la decisione proponeva appello alla C.A.F. il C.C.S. Arese, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Il Musco, alla data della disputa della gara, contro l'odierna appellante, era, infatti, contemporaneamente, tesserato come calciatore dell'A.C. Laser 86 e come dirigente tecnico della Atletico Milano, società di calcio a 11 femminile di Serie C.

Ne consegue la violazione dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F., che vieta agli allenatori dilettanti, presso una società, di tesserarsi, quali calciatori, con una società diversa dalla prima.

La posizione del Musco era irregolare e all'A.C. Laser '86 deve essere, quindi, inflitta la sanzione della perdita della gara disputata contro l'odierna appellante, in data 8.1.2004, con il punteggio di 0-6.

La tassa va restituita alla ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.C.S. Arese di Arese (Milano), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla A.C. Laser 86 la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-6. Ordina restituirsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DELLA POL. CASA DELLA GIOVENTÙ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DELLA GIOVENTÙ/ATHENA SOMMA DEL 18.1.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)

La Pol. Casa della Gioventù Veniano con il reclamo in oggetto indicato, in relazione alla gara Casa della Gioventù Veniano/Athena Somma Calcio del 18.1.2004 Calcio Femminile Serie D, chiede l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che in accoglimento del reclamo prodotto dalla società Athena Somma Calcio:

- a) comminava alla società Pol. Casa della Gioventù Veniano la punizione della perdita della gara per 0-3;
- b) comminava alla stessa società l'ammenda di € 52,00;



c) inibiva a tutto il 29.2.2004 il dirigente accompagnatore della medesima società, Sig. G. Volenterio avendo fatto partecipare alla gara la calciatrice De Cristoforo in posizione irregolare.

Il reclamo della società Casa della Gioventù Veniano merita pieno accoglimento.

Invero la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia si è basata sulla falsa interpretazione del punto 3 Art. 34 N.O.I.F. dichiarando che la calciatrice era in posizione irregolare non essendo abilitata per l'età anagrafica alla disputa della gara, considerando scaduta l'autorizzazione della L.N.D. Comitato Regionale Lombardia del 31.3.2003.

Invero l'art. 34 punto 3 N.O.I.F. in prima non pone alcun termine all'autorizzazione, e quindi qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria.

Ma tale assunto è anche suffragato dal fatto che l'autorizzazione per i minori a partecipare a gare di confronto non espressamente riservati a tali categorie viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psicofisica, maturità che quindi non può successivamente perdersi.

Per quanto sopra esposto la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Casa della Gioventù di Veniano (Como), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

#### **8 - APPELLO DELL'A.S. CASCINE DEL RICCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASCINE DEL RICCIO/MEZZANA DEL 4.1.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 31 del 13.2.2004)

Con atto del 20.1.2004 l'A.S. Cascine del Riccio ha reclamato avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana la deliberazione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 15 gennaio 2004, con la quale, in relazione alla gara disputata in data 4.1.2004 fra Cascine del Riccio e Mezzana, è stata inflitta ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in ragione della rissa scoppiata fra i calciatori delle due compagini che, dato l'elevato numero dei partecipanti sanzionati con l'espulsione dal terreno di giuoco, non aveva consentito la ripresa della gara, essendo venuto meno il numero minimo di partecipanti per ciascuna squadra, come previsto dalle regole del giuoco del calcio.

Secondo la prospettazione dei fatti svolta dalla reclamante, il direttore di gara avrebbe commesso uno scambio di persona, indicando nel proprio referto fra i calciatori espulsi dal campo il portiere dell'A.S. Cascine del Parco, Parissi Marzio, anziché quello del Mezzana, di talché la reclamante stessa avrebbe avuto in campo, al momento della sospensione della gara, il numero minimo di calciatori consentiti dal regolamento, dovendosi così imputare la sospensione medesima unicamente alla squadra avversaria, che non disponeva invece di tale numero minimo di calciatori in campo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 12 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare adita ha respinto il proposto reclamo, reputandolo infondato sulla considerazione assorbente che fra i calciatori individuati dal direttore di gara come partecipanti alla rissa e nei cui confronti era stato assunto il provvedimento dell'espulsione dal terreno di giuoco figurasse espressamente il Parissi, che secondo quanto confermato dallo stesso direttore di gara anche nel supplemento di rapporto reso alla Commissione Disciplinare, si era recato deliberatamente nella porta avversaria per partecipare alla suddetta rissa.

Avverso tale deliberazione ha proposto appello avanti a questa Commissione l'A.S. Cascine del Riccio, con atto del 18.2.2004, sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze che già costituivano l'oggetto del reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare ed in ogni caso svolgendo censure nei confronti dell'impugnato provvedimento esclusivamente basate su circostanze di fatto.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello sia inammissibile.

L'appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall'art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla A.S. Cascine del Riccio di Firenze. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**9 - APPELLO DELL'U.S. BELLAGINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLAGINA/TRESEDA DEL 18.1.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 12.2.2004)

Il Comitato Provinciale di Sondrio, in data 16.2.2004, trasmetteva per competenza alla C.A.F. un preannuncio telegrafico del 15.2.2004 indirizzato alla stessa, proposto dalla U.S. Bellagina avverso l'accoglimento, da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, del reclamo avanzato dalla A.S. Tresenda in merito alla gara Bellagina/Tresenda del 18.1.2004.

Al predetto preannuncio telegrafico non facevano però seguito memorie difensive, perveniva dalla U.S. Bellagina una breve comunicazione che conteneva la rinuncia al reclamo stesso.

Il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S. in quanto al preavviso telegrafico del 15.2.2004 non hanno fatto seguito le motivazioni della reclamante; la successiva rinuncia al reclamo inviata dalla U.S. Bellagina non influisce pertanto sulla preesistente inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Bellagina di Bellagio (Como), ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**10 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CACCAMO/VIRTUS MISILMERI DEL 26.1.2004** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004)

Con ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la Pol. Virtus Misilmeri, in riferimento alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Palermo, Girone "D", Caccamo/Pol. Virtus Misilmeri del 26.1.2004 (0-0), ha chiesto l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società ospitante, per posizione irregolare del guardalinee di parte avversa, Sig. Cecala Giuseppe, infradodicenne.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il reclamo, ritenendo che *"...la minima differenza di età tra quella del Sig. Cecala Giuseppe (30.5.1992) e quella prevista per la categoria Giovanissimi (nati dall'1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età), non può avere influenzato in senso negativo l'operato dell'arbitro della gara né può avere turbato o compromesso la regolarità della stessa"*.

Avverso tale decisione ha proposto ritualmente appello la Pol. Virtus Misilmeri, chiedendone la riforma, con l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società Caccamo.

Il ricorso è fondato e va accolto.

È pacifico che nella gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Palermo, Girone "D" Caccamo/Pol. Virtus Misilmeri del 26.1.2004, il guardalinee della

squadra ospitante, Sig. Cecala Giuseppe, non aveva, all'epoca, compiuto i dodici anni, essendo nato il 30.5.1992.

Ai sensi di quanto previsto con Com. Uff. n. 1 F.I.G.C. del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, relativo alla Stagione Sportiva 2003/2004 *"Possono prendere parte all'attività giovanissimi i nati dall'1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età"* (cfr. lett. "F" *Limiti di età*).

Ai sensi dell'art. 12 C.G.S. comma 6 *"Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara... b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5..."*.

Ai sensi dell'art. 12 C.G.S. comma 5 *"La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che... b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo"*.

Deve dunque ritenersi che il Giudice Sportivo di 2° Grado, sia incorso in un'erronea applicazione della normativa nel cui ambito di operatività rientra il caso di specie.

Il quadro normativo sopra indicato, non consente, infatti, in riferimento alla fattispecie in esame, alcuna valutazione in merito alla ipotetica *"idoneità psicofisica"* del soggetto impiegato come assistente di parte dell'arbitro, costituendo il compimento del dodicesimo anno di età anagrafica il *"titolo"* in mancanza del quale trova necessaria applicazione la sanzione prevista dall'art. 12 comma 5 C.G.S..

Deve in proposito ritenersi, concordemente a quanto già affermato da questa C.A.F. che il Legislatore Federale ha correttamente sanzionato diversamente il caso di utilizzo di un giocatore prima del conseguimento dell'età regolamentare - trattandosi di infrazione di un carattere formale, in quanto le conseguenze ricadono soltanto sulla società che impiega tale giocatore -, da quello relativo all'utilizzo dello stesso come guardalinee, *"le cui attribuzioni specifiche di collaborazione dell'arbitro nella direzione della gara acquistano ben diverso spessore e rilevanza nell'ottica di svolgimento della partita e degli interessi coinvolti"* (cfr. sentenza C.A.F. C.U. 41/C del 18.6.1992 n. 6 Fiori Barp e U.S. Agordina).

Il ricorso, pertanto deve essere accolto e deve essere applicata nei confronti della società Caccamo la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Va poi disposta la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Misilmeri di Misilmeri (Palermo), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla Pol. Caccamo la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.

#### **11 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBATROS LERCARA/VIRTUS MISILMERI DELL'1.2.2004** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004)

Con ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la Pol. Virtus Misilmeri, in riferimento alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Palermo, Girone "D", Albatros Lercara/Pol. Virtus Misilmeri dell'1.2.2004 (2-0), ha chiesto l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società ospitante, per posizione irregolare del guardalinee di parte avversa, Sig. Felice Domenico, infradodicenne.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il reclamo, ritenendo che *"...la minima differenza di età tra quella del Sig. Felice Domenico (7.6.1992) e quella prevista per la categoria Giovanissimi (nati dall'1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età), non può avere influenzato in senso negativo l'operato dell'arbitro della gara né può avere turbato o compromesso la regolarità della stessa"*.

Avverso tale decisione ha proposto ritualmente appello la Pol. Virtus Misilmeri, chiedendone la riforma, con l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società Albatros Lercara.

Il ricorso è fondato e va accolto.

È pacifico che nella gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Palermo, Girone "D" Albatros Lercara/Pol. Virtus Misilmeri dell'1.2.2004, il guardalinee della squadra ospitante, Sig. Felice Domenico, non aveva, all'epoca, compiuto i dodici anni, essendo nato il 7.6.1992.

Ai sensi di quanto previsto con Com. Uff. n. 1 F.I.G.C. del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, relativo alla Stagione Sportiva 2003/2004 *"Possono prendere parte all'attività giovanissimi i nati dall'1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età"* (cfr. lett. "F" *Limiti di età*).

Ai sensi dell'art. 12 C.G.S. comma 6 *"Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara... b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5..."*.

Ai sensi dell'art. 12 C.G.S. comma 5 *"La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che... b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo"*.

Deve dunque ritenersi che il Giudice Sportivo di 2° Grado, sia incorso in un'erronea applicazione della normativa nel cui ambito di operatività rientra il caso di specie.

Il quadro normativo sopra indicato, non consente, infatti, in riferimento alla fattispecie in esame, alcuna valutazione in merito alla ipotetica *"idoneità psicofisica"* del soggetto impiegato come assistente di parte dell'arbitro, costituendo il compimento del dodicesimo anno di età anagrafica il *"titolo"* in mancanza del quale trova necessaria applicazione la sanzione prevista dall'art. 12 comma 5 C.G.S..

Deve in proposito ritenersi, concordemente a quanto già affermato da questa C.A.F. che il Legislatore Federale ha correttamente sanzionato diversamente il caso di utilizzo di un giocatore prima del conseguimento dell'età regolamentare - trattandosi di infrazione di un carattere formale, in quanto le conseguenze ricadono soltanto sulla società che impiega tale giocatore -, da quello relativo all'utilizzo dello stesso come guardalinee, *"le cui attribuzioni specifiche di collaborazione dell'arbitro nella direzione della gara acquistano ben diverso spessore e rilevanza nell'ottica di svolgimento della partita e degli interessi coinvolti"* (cfr. sentenza C.A.F. C.U. 41/C del 18.6.1992 n. 6 Fiori Barp e U.S. Agordina).

Il ricorso, pertanto deve essere accolto e deve essere applicata nei confronti della società Albatros Lercara la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Va poi disposta la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Misilmeri di Misilmeri (Palermo), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla Pol. Albatros Lercara la sanzione sportiva di perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.

## **12 - APPELLO DELL'A.S.D. COAR ORVIETO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE, FINO AL 30.6.2006 AL CALCIATORE TORRONI ALESSIO E FINO AL 30.6.2005 AL CALCIATORE TILLI PERICLE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 279 del 20.2.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il reclamo della A.S.D. Coar Orvieto, proposto avverso il provvedimento di squalifica dei calciatori Torroni Alessio fino al 30.6.2006 e Tilli Pericle fino al 30.6.2005, adottato dal Giudice Sportivo in data 2.1.2004 con C.U. n. 223.

Con l'appello in esame la reclamante chiede l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, una riduzione delle squalifiche.

La Commissione osserva che l'appellante non deduce motivi di diritto che possono giustificare il reclamo avverso la decisione della Disciplina, limitandosi alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello in esame ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Coar Orvieto di Orvieto (Terni). Ordina incamerarsi la tassa versata.





